

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI

Decisione n. 26/TFN-ST 2020/2021  
Reg. Prot. 19/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

avv. Andrea Annunziata – Presidente;  
avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;  
avv. Francesco Corsi – Componente (Relatore);  
avv. Filippo Crocè – Componente;  
avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;  
avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 aprile 2021,  
a seguito della Richiesta di giudizio della Corte Sportiva di Appello ex art. 89 comma 1, lett. b), CGS – FIGC al fine di accertare la validità del tesseramento del calciatore Amzil Khalid (n. 16.04.1991 - matr. FIGC 1033602) in favore della società ASD Bernalda (matr. FIGC 938713),  
la seguente

### DECISIONE

#### Premesso che

I) Questo Tribunale riceveva formale Richiesta di giudizio da parte della Corte Sportiva di Appello ex art. 89 comma 1, lett. b), CGS – FIGC al fine di accertare la validità del tesseramento del calciatore Amzil Khalid (n. 16.04.1991 - matr. FIGC 1033602) in favore della società ASD Bernalda (matr. FIGC 938713).

II) Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, seppur estratta da banche dati pubbliche, emergevano elementi contraddittori, per cui, con ordinanza interlocutoria dello 01/04/2021, il procedimento veniva sospeso e, contestualmente, veniva investita la competente Procura Federale *allo svolgimento di ogni necessario accertamento, presso tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte, al fine di verificare se il calciatore fosse o meno anagraficamente residente nel territorio della Repubblica alla data dello 04/01/2021, data del tesseramento.*

III) La Procura Federale eseguiva le indagini e trasmetteva gli accertamenti richiesti.

#### Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Il tesseramento oggetto del presente giudizio è, ad ogni effetto, valido.

La normativa federale richiede, in *subiecta materia*, ai fini della validità del tesseramento, la residenza anagrafica del calciatore nel territorio della Repubblica al momento della formalizzazione dei relativi atti.

Dalla documentazione trasmessa dalla competente Procura Federale e, segnatamente, dal certificato storico di residenza in atti, è emerso che il calciatore Amzil Khalid, al momento del tesseramento, fosse effettivamente residente in Italia.

Accertata la sussistenza del detto requisito, il Tribunale non può che prendere atto della circostanza e

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
all'esito della Camera di consiglio, pronunciando definitivamente sulla richiesta di giudizio presentata dalla Corte Sportiva di Appello ex art. 89 comma 1, lett. b), CGS – FIGC, dichiara la validità del tesseramento del calciatore Amzil Khalid (n. 16.04.1991 - matr. FIGC 1033602) in favore della società ASD Bernalda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE  
F.to avv. Francesco Corsi

IL PRESIDENTE  
F.to avv. Andrea Annunziata

Depositato in data 5 maggio 2021.

IL SEGRETARIO  
F.to avv. Salvatore Floriddia